

IN ARRIVO UNA DISCIPLINA AD HOC - 07 MARZO 2017 ORE 06:00

Compro oro con codice identificativo unico

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet
Cesare Placanica - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Loconte & Partners*

In attuazione della legge di delegazione europea 2015, cambia la disciplina del compro oro: arrivano nuove regole e nuovi adempimenti sia di carattere operativo, inerenti la gestione dell'attività, sia di carattere obbligatorio, come l'iscrizione al registro OAM - Organismo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi, che prevede il rilascio di un codice identificativo unico. Il tutto per garantire maggiore chiarezza nel settore e prevenire il rischio che tale attività si presti al riciclaggio di beni e risorse di dubbia provenienza.

Il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio scorso si è occupato dell'attività del **compro oro**, approvando in esame preliminare lo schema di D.Lgs. che ne disciplina la materia e che attualmente è sottoposto al parere della Camera dei Deputati (**atto n. 390**).

Leggi anche

- Antiriciclaggio e compro oro con nuove regole
- Compro oro: nuova disciplina per il monitoraggio del settore

La procedura di **consultazione online** adottata sul sito del Dipartimento del Tesoro ha consentito di raccogliere le osservazioni degli addetti ai lavori prima di arrivare alla stesura del testo definitivo. Rilevanti anche le valutazioni del **Fondo Monetario Internazionale** che ultimamente si era pronunciato in merito all'esigenza di una regolamentazione specifica del settore in quanto considerato di probabile interesse per la criminalità organizzata.

Leggi anche

- Nuovi obblighi antiriciclaggio degli operatori compro oro
- Compro-oro verso una disciplina organica
- Compro oro: consultazione pubblica sullo schema di decreto

Gli **obiettivi** del decreto, che da attuazione all'art. 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016 - legge di delegazione europea 2015, sono:

- regolamentare l'attività del compro oro;

- gestire tutti gli operatori del settore sotto un **unico organo**, l'**OAM** (Organismo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi) con la conseguenza che - entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto - anche l'Albo degli operatori professionali in oro sarà trasferito presso tale organo;

- censire tutti gli operatori professionali in oro/preziosi che si dedicano contemporaneamente all'attività di compro oro al fine di garantire una più efficace attività di controllo.

La regolamentazione contenuta nel decreto attuativo spazia dalla **tracciabilità** del denaro nelle compravendite alla prevenzione dell'utilizzo del mercato di riferimento per scopi illeciti. Per il raggiungimento di tali scopi, l'operatore dovrà rispettare non solo la disciplina dei compro oro ma anche conoscere ed osservare le disposizioni in materia di **antiriciclaggio**.

Sul punto, data la frammentazione di tali normative, si ritiene sarebbe stato opportuno ricomprendere nel menzionato decreto delle **norme apposite per gli adempimenti antiriciclaggio** in modo da avere un unico testo di riferimento.

Iscrizione nel Registro nazionale

Secondo quanto emerge dal testo del decreto, l'attività di compro oro potrà essere esercitata **solo** dagli **operatori iscritti nel Registro nazionale** istituito presso l'OAM. L'iscrizione, subordinata al possesso della licenza rilasciata dalle Questure territorialmente competenti per l'esercizio del commercio degli oggetti preziosi *ex art. 127 del R.D. n. 773/1931*, dovrà avvenire presentando un'**istanza solo per via telematica** che conterrà:

- i dati dell'impresa,
- i dati anagrafici del rappresentante legale e del preposto,
- la sede operativa
- in allegato, l'attestazione rilasciata dalla Questura che comprovi la presenza e la validità della licenza, oltre al documento d'identità del titolare.

Verificata la completezza della documentazione presentata verrà rilasciato a ciascun iscritto un **codice identificativo unico**. Le modalità tecniche di invio dei dati per l'iscrizione e l'alimentazione del Registro dei compro oro verranno indicate in apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle finanze

Il rigore previsto dal decreto per l'accesso a tale attività si ritiene apprezzabile, nella misura in cui possa scoraggiare l'utilizzo di prestanome per aggirare la norma che avrebbe impedito la concessione della licenza a colui che realmente esercita il commercio.

Adempimenti

La nuova disciplina del comparto prevede che - prima di porre in essere qualsiasi tipo di attività - l'operatore ha l'obbligo di identificare il cliente, nel rispetto delle **norme del decreto antiriciclaggio**.

Per gli incassi pari o superiori a **1.000 euro**, potrà accettare **solo pagamenti tracciabili** che consentano la univoca riconducibilità al disponente. Per le operazioni di tale importo resta escluso il pagamento in contanti con più operazioni frazionate.

Per garantire ed assicurare la tracciabilità delle operazioni gli operatori, inoltre, dovranno utilizzare un **conto corrente**, bancario o postale, **dedicato** alle sole transazioni finanziarie inerenti le operazioni di compro oro. Pertanto dovranno dotarsi di un conto corrente specifico i vari operatori del settore come le gioiellerie, i rivenditori di preziosi usati e/od operatori professionali in oro che dovessero acquistare gioielleria usata da privati.

Tali misure appaiono idonee a garantire un maggior controllo sulle transazioni dei preziosi senza rallentare la normale attività commerciale.

Per l'acquisto dei **preziosi usati da clientela privata** gli operatori avranno l'obbligo per ogni operazione di compilare ed archiviare una **scheda** nella quale:

- identificare il cliente,
- far menzione del prezzo e della modalità di pagamento utilizzato,
- descrivere la natura e le particolarità del prezioso usato
- allegare la fotografia in formato digitale di quest'ultimo.

Dovrà essere indicato anche il nome del cliente o altro operatore compro oro a cui successivamente l'oggetto è stato ceduto e rilasciata una **ricevuta al cliente** di tutte le informazioni acquisite, compresa l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato.

Segnalazione delle operazioni sospette

L'art. 7 del decreto, inoltre, rimanda al D.Lgs. n. 231/2007, riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, quando prevede per gli operatori l'**obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** (SOS) all'UIF (unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia). Tale obbligo nasce quando i compro oro, ormai appieno destinatari degli obblighi antiriciclaggio, "**sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli** per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo".

Sanzioni

Completa l'intervento legislativo l'impianto sanzionatorio, che spazia dalle sanzioni amministrative alla reclusione a seconda della inadempienza commessa, in particolare:

- una multa da 2.000 a 10.000 euro e la reclusione da sei mesi a quattro anni per l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale;
- una sanzione di 1.500 euro per la mancata comunicazione all'OAM;

- una sanzione da 1.000 a 10.000 euro per l'omessa identificazione del cliente;
- una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per l'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Il commercio dei preziosi è stato oggetto di regolamentazione già dal lontano 1931 con il R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), in seguito con il D.Lgs. n. 251/1999 ("Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi") e con la legge n. 7/2000 ("Nuova disciplina del mercato dell'oro anche in attuazione della direttiva 98/08/CE), sino ad arrivare ai giorni nostri con il decreto recante "disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15 comma 2 lettera l della legge 12 agosto 2016 n. 170".

Tale *excursus* legislativo ha disciplinato e regolamentato il settore attribuendo agli operatori diversi obblighi. Tuttavia si ritiene che "il perseguimento di rilevanti interessi della collettività" riportato dall'art. 2 del decreto venga raggiunto non solo con il controllo del rispetto delle nuove norme ma anche con il controllo su quello che gli operatori non possono fare, come ad esempio:

- vendere o acquistare oggetti preziosi da minori;
- fondere l'oggetto prezioso usato prima del decorso di 10 giorni;
- fare prestiti su pegni.

In quest'ottica va sicuramente intesa la possibilità innovativa riconosciuta in capo alla Guardia di Finanza di adottare **provvedimenti interdittivi** dell'attività o la sospensione di quest'ultima da 15 giorni a tre mesi a seconda della irregolarità o violazione accertata.